



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -

Area Tecnica

Città di Francesco Lomonaco

Tel. 0835-593811-Fax 0835-593852-mail: contratti@comune.montalbano.mt.it

Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasificata.it

CONCESSIONE d'USO a TERZI di AUTOMEZZO COMUNALE per AUTOSPURGO

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

- a) Descrizione dell'appalto: concessione d'uso a terzi dell'automezzo comunale per il servizio di *"pulizia, mediante autospurgo e/o disostruzione e/o stasamento della rete delle acque reflue (bianche e nere), pozzi neri, caditoie, pozzetti stradali"*;
- b) Luogo dell'appalto: esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Montalbano Jonico;
- c) Descrizione automezzo: marca RENAULT V I 22AXB2, targa DW078WL, dotato di cisterna attrezzata e adeguata ai fini degli interventi predetti;
- d) Durata dell'appalto: anni CINQUE, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla data di stipula del contratto. E' fatta salva una sola eventuale proroga di un anno, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, su insindacabile valutazione del Comune;
- e) Modalità di espletamento degli interventi oggetto dell'appalto:
 - 1) Su chiamata dei cittadini interessati;
 - 2) Su chiamata del Comune di Montalbano Jonico, limitatamente ad interventi su infrastrutture comunali. Il concessionario, inoltre, dovrà garantire l'innaffiamento delle *"alberature/verde pubblico comunale"* localizzati lungo le strade di collegamento tra il centro abitato e le frazioni di Borgo Nuovo e di Montesano, lungo via Armando Miele e piazza Carlo Alberto nonché, all'occorrenza e su espressa richiesta del Comune, lungo eventuali altre vie urbane di competenza comunale, secondo la seguente cadenza: almeno ogni 15 giorni nel periodo estivo e almeno ogni 30 giorni nel periodo invernale (salvo maggiori esigenze per clima particolarmente siccitoso, da stabilire d'intesa con il Comune);
- f) Tariffe:
 - 1) per gli interventi sulle infrastrutture comunali: gratuita;
 - 2) per interventi su chiamata dei cittadini: come da tariffe aggiornate annualmente prima del bilancio ed approvate per l'anno 2019 con delibera di G.C. n° 46 del 22-03-2019, segnatamente:
 - a) per interventi di durata inferiore alle due ore: € 100,00;
 - b) per interventi superiori alle due ore e per ogni ora in più: maggiorazione del 20% sulla tariffa di cui alla precedente lettera "a";
 - c) per interventi da eseguirsi oltre l'orario di servizio e nei giorni festivi: maggiorazione del 50% sulla tariffa di cui alla precedente lettera "a";
 - d) per interventi al di fuori del centro abitato e per ogni 10 Km: maggiorazione del 10%.Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore del concessionario.
Le predette tariffe potranno essere annualmente aggiornate previa deliberazione della competente Giunta comunale.
- g) Oneri a carico del concessionario:
 - 1) Primi interventi di manutenzione straordinaria dell'automezzo, propedeutici e necessari a ripristinare il suo regolare funzionamento;

- 2) Ogni onere e spesa utili ad assicurare il perfetto funzionamento dell'automezzo comunale (compreso evidentemente le spese di bollo, revisione, assicurazione);
- 3) Ogni onere e adempimento previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- 4) Ogni onere e spesa per l'effettuazione a perfetta regola d'arte degli interventi oggetto d'appalto, adottando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed evitando al massimo, evidentemente, il rischio di dispersione di liquami e/o agenti inquinanti nelle aree di intervento e nell'ambiente in generale;
- 5) Trasporto ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dagli interventi in parola presso gli impianti all'uopo autorizzati;
- 6) Compilazione di report mensile da comunicare formalmente al Comune di Montalbano Jonico.

ART. 2 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Requisiti di ordine generale

L'operatore economico non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione né di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere oltre alla patente abilitante alla guida del mezzo anche l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività analoga a quella rientrante nelle attività cui il mezzo è destinato.

Requisiti di capacità tecnica

L'operatore economico deve essere in possesso di ulteriori attrezzature idonee al servizio da espletare mantenute in stato di efficienza e dotate delle certificazioni necessarie a norma di legge per il loro uso.

ART. 3 – CONTROPRESTAZIONI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, quale controprestazione in favore del Comune per la gestione e l'uso del mezzo, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, dovrà corrispondere al Comune un canone annuo.

A tale riguardo, si puntualizza quanto segue:

- L'operatore economico dovrà formulare, in sede di gara, una offerta percentuale sulla tariffa base di cui al precedente articolo 1, lettera "F", punto "2.a";
- Tale predetta offerta percentuale, applicata sull'intero fatturato annuale (documentato attraverso i report mensili di cui al precedente articolo 1, lettera "g", punto "6"), determinerà il canone annuo predetto. Canone da versare tassativamente entro i 30 giorni successivi alla conclusione di ogni singolo anno della concessione. Per il solo primo anno, tenuto conto delle spese di cui al precedente articolo 1, lettera "g", punto "1", il canone potrà essere pagato entro i successivi 180 giorni.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni si sostanziano nell'utilizzo dell'automezzo concesso dal Comune per l'effettuazione della "pulizia, mediante autospurgo e/o disostruzione e/o stasamento della rete delle acque reflue (bianche e nere), pozzi neri, caditoie, pozzetti stradali", mediante lavaggio a forte pressione e/o altri sistemi ritenuti più adeguati ed efficaci.

Le fasi di ogni singolo intervento dovranno essere caratterizzate come di seguito sintetizzate:

- Ricezione delle chiamate, su numero dedicato adeguatamente pubblicizzato;
- Sopralluogo;
- Posa della segnaletica stradale, eventuali sbarramenti provvisori del traffico laddove necessari, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale al fine di consentire lo svolgimento senza intralci o pericoli per l'altrui incolumità ed igiene, delle operazioni in completa sicurezza;
- operazioni di apertura del chiusino e pulizia della cornice dello stesso;
- lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica;
- corretta chiusura a lavori ultimati;
- manutenzione e pulizia automezzo;

- eventuale trasporto a discarica autorizzata di materiale con oneri a proprio carico.

ART. 5 - REPERIBILITA'

Il concessionario si obbliga a garantire ai richiedenti un servizio di reperibilità pronto intervento per le urgenze. L'intervento che rivesta carattere di urgenza dovrà avere inizio non oltre 3 ore dalla chiamata, in qualsiasi condizione di tempo ed anche in orario notturno o festivo.

L'impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento, comunicate al Comune, potranno dare luogo all'applicazione di una penale pari ad euro 50,00 per ciascun mancato intervento, previa contestazione di addebito e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

In caso di ritardata esecuzione e/o di intervento di urgenza non iniziato entro i termini suddetti sarà applicata una penale pari ad euro 100,00, previa contestazione di addebito e salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Le penali sopra esposte saranno contestate preliminarmente e, qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, si procederà ad addebito delle somme previste dal presente disciplinare a carico della ditta.

Più inadempienze di natura grave potranno dar luogo anche alla revoca della concessione d'uso, senza alcun diritto per l'operatore economico a rimborsi.

L'esecuzione del servizio deve essere effettuata a perfetta regola d'arte e l'appaltatore deve adottare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o di necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 7- DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare un deposito cauzionale definitivo in misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE

E' fatto divieto di far utilizzare a terzi il mezzo e di subappaltare a terzi il contratto.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è l'unico responsabile del corretto utilizzo del mezzo così come di eventuale trasporto e smaltimento di materiali di risulta derivanti dagli interventi eseguiti, da effettuarsi ai sensi delle norme vigenti nel settore e di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi per eventuali inadempimenti.

In particolare sono a carico del concessionario:

- l'organizzatore e la conduzione del servizio da effettuarsi con il mezzo utilizzato;
- le misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone e cose;
- il concessionario manterrà il Comune sollevato ed indenne da ogni eventuale azione legale e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi.

ART. 10 – OBBLIGHI ULTERIORI DELL'APPALTATORE

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il concessionario dovrà garantire:

- L'osservanza delle prescrizioni e degli oneri di cui al D.lgs. n.152/2006;
- L'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti.
- L'attuazione nei confronti di lavoratori dipendenti eventualmente impegnati di condizione normativa e retributiva non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero a creare. L'Impresa è tenuta altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse.
- L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne mediante apposito personale segnalatore e cartelli e/o fanali, nei tratti stradali interessati dalle operazioni oggetto del servizio ed eventuali deviazioni provvisorie ed in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata l'incolumità degli addetti ai lavori o di terzi, nonché l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della strada ed in genere delle prescrizioni sulla circolazione sulla stradale e sulla tutela delle strade.
- L'acquisizione, se necessaria, di autorizzazione e permessi preordinati all'esecuzione delle operazioni oggetto dell'appalto secondo i regolamenti locali. Sono a carico dell'Impresa ogni eventuale tipo di contravvenzione.
- L'osservanza nello svolgimento del servizio delle norme previste dal D.lgs. 81/2008, con particolare riguardo all'esposizione del personale impiegato al rischio biologico. Il concessionario, a propria cura, spese e responsabilità, dovrà garantire che gli addetti al servizio siano dotati delle prescritte attrezzature antinfortunistiche, con obbligo di indossare adeguati D.P.I. Il concessionario ha l'obbligo di informare i propri collaboratori sulle norme contenute nel piano di sicurezza;
- Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto, nonché le norme regolamentari locali in vigore sul territorio dei Comuni interessati dagli interventi oggetto di concessione;
- L'adozione di procedure e accorgimenti adeguati ed efficaci ad evitare danni a persone nonché alle proprietà pubbliche e private.

ART. 11 – RIPETIZIONE INTERVENTI-CONTESTAZIONI-

Qualora gli interventi effettuati con il mezzo non siano stati condotti con modalità inidonee, il gestore sarà tenuto a ripetere l'intervento correttamente entro 3 giorni dalla contestazione. Eventuali inadempienze rispetto alle previsioni del presente capitolato saranno precedute da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancanza di controdeduzioni o di mancato accoglimento delle stesse, il Comune procederà all'applicazione di penali da determinarsi, per ciascuna inadempienza, tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, anche mediante trattenute sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Matera. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 – RINVIO A NORME E DIRITTI VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, in particolare al codice civile e al D.Lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010 ove applicabile.

ART. 14 - RISOLUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. al raggiungimento, mediante applicazione delle penali, della soglia del 10% dell'importo di contratto;
2. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Resta salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 15 - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., con rinuncia dell'appaltatore a pretendere ogni risarcimento e/o indennizzo. Il Comune eserciterà tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

ART. 16 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Con l'Impresa Appaltatrice si farà luogo alla stipulazione del contratto a mezzo di scrittura privata. Il contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA ed è pertanto da registrare in caso d'uso. Le spese del registro e bollo, escluse l'IVA, sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.

